

TI_GERICHTE 52.2011.328 vom 5. Januar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-01-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.328

FR: TI_GERICHTE 52.2011.328 du 5 janvier 2012

IT: TI_GERICHTE 52.2011.328 del 5 gennaio 2012

Regeste

Prescrizioni locali concernenti il traffico. Divieto generale di circolazione

Erwägungen

E. 2

a cpv. 5 OSStr, con l'eccezione prevista al cpv. successivo, che a determinate condizioni permette addirittura di estendere le prescrizioni su tratti di strada principale; DTF 136 II 539 consid. 2.2 e 3.4). Come se non bastasse, tutti i provvedimenti presi per tutelare il quartiere Sottomontagna di _____ risultano perfettamente in linea con la pianificazione di rango superiore, segnatamente con gli indirizzi e le misure previsti dal Piano regionale dei trasporti del _____ (cfr. scheda M4 del Piano direttore, consolidata a livello di dato acquisito). 4. Anche in questa sede i ricorrenti sostengono che le avverse restrizioni del traffico non sono sorrette da un sufficiente interesse pubblico e risultano lesive del principio della proporzionalità. 4.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al grande transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3 cpv. 4 LCStr). Dalla sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 n. 60). Nella fattispecie è indubbio che i provvedimenti varati dal municipio di CO 1 tramite l'ASCo non rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni locali, ovvero dalla necessità di regolamentare i flussi di traffico all'interno del comprensorio comunale. Una simile misura può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr (JdT 2003 pag. 436, concernente proprio un divieto generale di circolazione con deroga). Di principio, la prescrizione deve essere dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi della collettività. I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza

necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte, se è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr). 4.2. Le prescrizioni locali del traffico impugnate dai ricorrenti si riferiscono alla posa del segnale 2.01 "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" con tavola complementare "servizio a domicilio permesso" in corrispondenza degli accessi al comparto Sottomontagna. Contrariamente alla "zona 30" implementata nello stesso quartiere, misura di vera e propria moderazione del traffico volta ad aumentare la sicurezza stradale e migliorare la qualità abitativa e di vita (USTRA, Moderazione del traffico all'interno delle località, Berna 2003, pag. 10 e 16 segg.), i segnali di prescrizione osteggiati dagli insorgenti mirano esclusivamente ad escludere dall'area gravata il traffico parassitario, ovvero il traffico generato da coloro che l'attraversano per evitare la colonna presente sistematicamente nelle ore di punta sulla cantonale _____ (via _____). Problema, quello del traffico parassitario, la cui esistenza è comprovata da accertamenti incontrovertibili (vedi perizia datata dicembre 2009 dello studio _____, _____). I due provvedimenti voluti dalle autorità comunali ("zona 30" + "divieto generale di circolazione") non sono correlati, né fra di loro dipendenti. Approvati separatamente dall'ASCo per ragioni chiaramente tattiche, hanno in ogni modo valenza e portata propria, senza peraltro risultare tra di loro contraddittori. L'introduzione del limite di velocità non è un presupposto irrinunciabile delle altre regolamentazioni di cui trattasi, né quest'ultima lo sono per rapporto alle pregresse misure di moderazione del traffico (STA 52.2002.479/482 del 18 agosto 2003). Invano dunque i ricorrenti cercano di farne un tutt'uno laddove ciò torna loro utile per puntellare alcune tesi addotte nel gravame. Poste queste premesse, mette conto di ricordare ancora che il "divieto generale di circolazione" imposto non è assoluto, ma è stato volutamente temperato dall'introduzione in parallelo dell'eccezione "servizio a domicilio permesso" di cui all'art. 17 cpv. 3 OSStr. Contrariamente a quanto sostengono i coniugi RI 1, il significato di questa deroga non è di ardua interpretazione al punto da inibirne totalmente l'efficacia, ma è noto ad ogni persona che abbia conseguito una licenza di condurre superando il relativo esame teorico; essa permette in sostanza di entrare nel quartiere a tutti coloro che hanno una destinazione qualsiasi all'interno del medesimo (Residenza _____ e bar compresi). 4.3. La segnaletica di divieto (con relative eccezioni) contrastata dai coniugi RI 1 mira all'eliminazione del traffico parassitario, provocato da coloro che utilizzano le strade del quartiere per aggirare via Stazione. L'interesse pubblico che sorregge la posa di tale regolamentazione è pertanto indubbio, indipendentemente dalla dinamicità che si vuole attribuire (Consiglio di Stato) o negare (ricorrenti) al predetto principio cardine del diritto amministrativo. Non v'è chi non veda infatti come l'introduzione di una misura volta ad eliminare il mero traffico di transito attraverso il comparto Sottomontagna giovi alla generalità degli abitanti della zona o quantomeno ad una sua frazione rilevante e risponda ad un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività (RDAT I-2000 n. 14). Non per nulla la richiesta di adottare provvedimenti tesi ad eliminare il traffico parassitario è venuta in primis dai residenti del quartiere e il comune confinante di _____ ha già da tempo introdotto le stesse prescrizioni per proteggere i suoi abitanti. 4.4. La decisione di posare il segnale "divieto generale di circolazione" agli imbocchi del comparto Sottomontagna si rivela corretta anche dal profilo della necessità e dell'adeguatezza. I pur minimi disagi creati dalla nuova regolamentazione, che colpisce indistintamente tutti coloro - cittadini di _____ compresi - che vorrebbero utilizzare le strade del quartiere per il

solo transito invece di percorrere la cantonale, appaiono sopportabili ed adeguatamente rapportati all'obiettivo prefissato di ridurre in maniera corretta i flussi di traffico inutili all'interno del comprensorio interessato. D'altra parte, la sola "zona 30" non è sufficiente per ottenere lo scopo divisato. Per comprenderlo, basta por mente al fatto che di regola gli automobilisti preferiscono circolare a velocità ridotta ma costante in una zona residenziale piuttosto che restar fermi o procedere a singhiozzo su un'arteria principale. Fosse vero il contrario affacciato dai ricorrenti, il traffico parassitario in aree gravate dalla limitazione di cui all'art. 22 a OSStr non esisterebbe nemmeno. Quanto alla proposta di non imporre il divieto su via _____ e il tratto di via _____ compreso tra via _____ e via _____, i coniugi RI 1 omettono di considerare che così facendo non solo si aprirebbe uno spiraglio nel quale andrebbe ad infilarsi tutto il traffico parassitario che sin qui va a disperdersi sulle varie strade secondarie del quartiere, ma si andrebbe anche a concentrare tale flusso nel settore più sensibile del comparto, ovvero quello in cui si trova la scuola media. L'apertura di una simile falla nella blindatura della zona voluta dal municipio dietro indicazioni ricevute da specialisti della materia non può entrare in considerazione. Anche perché a dispetto dello scenario catastrofico prospettato dagli insorgenti qualora le prescrizioni osteggiate venissero confermate, non vi sono oggettivamente ragioni per credere che essi subiranno realmente i pregiudizi paventati nel gravame. L'accesso al loro stabile ed a tutte le attività che esso ospita è ampiamente garantito dall'eccezione "servizio a domicilio permesso", che come già detto in precedenza permette di entrare nel quartiere a tutti coloro che hanno una destinazione all'interno dello stesso. L'unico commercio che potrebbe invero subire un qualche contraccolpo dall'assenza del traffico parassitario è il bar, sempre che quest'ultimo - pur essendo un esercizio pubblico di quartiere - ricavi la maggior parte della sua cifra d'affari da avventori occasionali provenienti dal movimento veicolare di transito. Una simile ipotesi, già remota di suo, non è stata minimamente resa verosimile dai ricorrenti, cosicché non occorre soffermarsi ulteriormente sul tema, comunque insuscettibile di intaccare la proporzionalità delle prescrizioni locali concernenti il traffico dedotte in giudizio. Né occorre approfondire la questione legata al presunto quanto improbabile dezonamento del fondo, che i proprietari del mapp. _____ potranno se del caso sottoporre al Tribunale di espropriazione promuovendo una causa di esproprio materiale nei confronti del comune. Per quanto concerne infine il richiamo alla libertà economica e alla garanzia della proprietà, i ricorrenti non possono dedurre da queste garanzie costituzionali alcun diritto ad un accesso esente da qualsiasi limitazione (sull'argomento cfr. RDAT I-2008 n. 32). 5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e le prescrizioni locali concernenti il traffico che esso ha tutelato. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria